

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

AVVISO PUBBLICO
GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Avviso pubblico stabilisce requisiti per la nomina a Garante per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito Garante), nonché le condizioni e le modalità per la presentazione delle relative candidature in conformità a quanto disposto dalla legge regionale n. 24 del 2 agosto 2018 e s.m.i.
2. La presentazione della candidatura non comporta alcun diritto alla nomina, l'attribuzione di punteggio o classificazioni di merito. Con il presente Avviso non si pone in essere nessuna procedura concorsuale o selettiva e, in ogni caso, l'Amministrazione procedente si riserva di annullare/revocare per motivi di pubblico interesse il relativo procedimento.

Art. 2
(Durata in carica e funzioni del Garante)

1. Il Garante resta in carica per cinque anni ed è rieleggibile una sola volta.
2. Il Garante svolge le funzioni di cui all'art. 2 della L.R. 24/2018 ed opera per la tutela degli interessi diffusi e per la tutela degli interessi e dei diritti individuali dell'infanzia e dell'adolescenza, ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.R. 24/2018.

Art. 3
(Requisiti)

1. Il Garante è scelto tra persone, di età non superiore a sessantacinque anni, in possesso dei seguenti requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale, di cui all'art. 1 della L.R. 51/2004:
 - a. essere cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;
 - b. aver compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno dell'elezione;
2. Il Garante deve, altresì, essere in possesso dei sotto elencati requisiti:
 - a. laurea in discipline giuridiche, umanistiche, sociali o psicologiche;
 - b. competenza giuridico - amministrativa in materie concernenti i diritti dei minori, le problematiche dell'età evolutiva e la famiglia;
 - c. esperienza, almeno quinquennale, nel campo del sostegno all'infanzia, della prevenzione del disagio e dell'intervento sulla devianza minorile.

Art. 4
(Cause di ineleggibilità)

1. Non sono eleggibili alla carica di Garante:

- a. i membri del Governo e del Parlamento, presidenti di Regione e Province o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di comunità montana;
- b. i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
- c. i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni;
- d. il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo delle ASL e delle aziende ospedaliere;
- e. gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

2. Ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.Lgs n. 235 del 31.12.2012 *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”* non possono essere eletti a Garante coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a. aver riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b. aver riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c. aver riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d. essere stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- e. essere stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f. coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs n. 235/2012, l'eventuale elezione a Garante di coloro che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 1 è nulla. Il Consiglio regionale è tenuto a revocare l'elezione non appena venuto a conoscenza dell'esistenza della condizione stessa.

Art. 5
(Incompatibilità)

1. La nomina a Garante non è cumulabile con altre nomine di competenza regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3 della L.R. 24/2018.

Art.6
(Decadenza)

1. Qualora, successivamente all'elezione, sopraggiungano le cause di ineleggibilità di cui all'art.4 o si verificano le cause di incompatibilità di cui all'art. 5, l'interessato è invitato rimuoverle entro quindici giorni e, se non ottempera all'invito, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto dall'Ufficio.

2. Ai fini di cui al comma 1 il Garante è tenuto a comunicare l'eventuale insorgenza nel corso del mandato delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità e comunque è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 7
(Trattamento economico)

1. Al Garante è attribuita un'indennità di funzione mensile pari al 50% dell'indennità di carica mensile spettante ai Consiglieri regionali ed è riconosciuto in caso di missione per l'espletamento delle proprie funzioni, dietro presentazione di regolare fattura o di altro documento fiscalmente equivalente, il rimborso delle spese di trasporto, di vitto e di alloggio in esercizi non di lusso.

Art. 8
(Conferimento della carica di Garante a dipendenti in servizio presso una pubblica amministrazione)

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 5, della L.R. 24/2018, il conferimento della carica di Garante a dipendenti della pubblica amministrazione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa rileva al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

Art. 9
(Termine e modalità per la presentazione della candidatura)

1. La candidatura per l'elezione del Garante deve essere redatta **utilizzando e compilando esclusivamente il modello di domanda allegato A)** reperibile, unitamente al presente Avviso, sulla homepage del sito del Consiglio regionale, sezione "Primo piano" e **deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di giorni 30 (trenta)** dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURAT.

2. Se il termine, di cui al comma precedente, coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.

3. La domanda unitamente al curriculum vitae, redatto in formato europeo debitamente datato e firmato, privo dei dati personali non pertinenti, compilabile al seguente link: (<https://europass.cedefop.europa.eu/it>) deve essere inviata al Consiglio regionale dell'Abruzzo - Servizio Affari Istituzionali ed Europei, **esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC)** personale, che viene assunta quale domicilio digitale eletto, all'indirizzo protocollo@pec.crabruzzo.it ;

4. Nell'oggetto della PEC deve essere apposta la dicitura “Candidatura per l’elezione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza”;

5. La domanda e la documentazione allegata verranno registrate all'interno del sistema di protocollo del Consiglio regionale dell'Abruzzo. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, farà fede la data di consegna della PEC. Si invitano, a tali fini, i candidati a verificare l'effettiva ricezione da parte dell'Amministrazione, controllando l'arrivo della ricevuta di avvenuta consegna di posta elettronica certificata;

6. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, DPR 445/2000, le domanda di cui all'allegato A) unitamente al curriculum, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”. Per l'effetto, nella domanda trasmessa con la modalità prescritta al comma 1 del presente articolo (a mezzo PEC intestata al richiedente), si ritiene soddisfatto l'elemento della sottoscrizione dell'istanza e della dichiarazione sostitutiva. Nel caso invece venga utilizzata una casella di posta non intestata al richiedente, la domanda e la dichiarazione dovranno essere, a pena di inammissibilità, sottoscritte con firma elettronica certificata oppure con firma autografa accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità.

7. Non verranno prese in considerazione le domande di iscrizione pervenute oltre il termine di presentazione previsto dal presente Avviso e/o trasmesse con modalità difformi da quelle indicate nel presente articolo.

8. Ogni eventuale variazione dei dati trasmessi deve essere comunicata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, che non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di eventuali comunicazioni a causa dell'inesatta indicazione dell'indirizzo da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo pec.

9. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000;

10. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 10

(Istruttoria delle candidature)

1. Il Servizio Affari Istituzionali ed Europei, scaduto il termine per la presentazione delle candidature, riscontrata la tempestività e la completezza formale delle stesse, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) della L. 241/1990, trasmette al Consiglio regionale, ai fini dell'elezione, le candidature ed i relativi curricula pervenuti;

2. La candidatura redatta secondo il modello A) è da intendersi:

- a) tempestiva se pervenuta nei termini e secondo le modalità previste dall'Avviso;
 - b) completa se alla stessa è allegato il curriculum vitae e se nella stessa è data indicazione dei requisiti previsti dall'Avviso.
3. Si procederà a dichiarare inammissibile la candidatura nei casi in cui:
- a) la domanda pervenga oltre il termine previsto dall'Avviso o con modalità difformi da quelle indicate all'art. 9;
 - b) la domanda non reca la sottoscrizione e/o non è corredata della copia del documento di identità in corso di validità laddove trasmessa con casella di posta certificata non intestata al richiedente;**
 - c) la domanda è incompleta poiché non corredata del curriculum vitae;
 - d) sia accertata la presenza di cause ostative di cui al presente Avviso;
 - e) sia accertata l'assenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione di cui all'art. 3 del presente Avviso.

Art. 11 **(Responsabile del procedimento)**

1. Ai fini della procedura di cui al precedente articolo, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Giulia Scafati e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria procedimentale è l'Ufficio Affari istituzionali, contattabile al seguente recapito: servizio.affariistituzionali@crabruzzo.it

Art. 12 **(Privacy)**

1. Il nuovo Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) hanno la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di cui alle attività di competenza del Consiglio regionale. Il Titolare tratta i dati personali in base a precisi obblighi di legge. Il conferimento dei dati è indispensabile per il controllo previsto da disposizioni di legge.
3. I dati personali sono trattati senza il consenso espresso ex art. 6, c.1 GDPR, per le finalità istituzionali connesse attività di competenza del Consiglio, per il quale sono comunicati.
4. Ai sensi dell'art. 5 GDPR il trattamento dei Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli (per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e all'art. 4 Codice Privacy) ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
5. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale.
6. Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, c.1 GDPR, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui all'art. 2 a Organismi di controllo/vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette.
7. I dati non saranno diffusi in altro modo.
8. I dati personali raccolti senza necessità del consenso per le finalità indicate sopra saranno trattati e conservati per tutta la durata della fruizione delle attività e, dalla data di cessazione delle attività,

per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati secondo i termini previsti delle legge/regolamenti.

9. I dati personali raccolti con il consenso per le finalità indicate al precedente paragrafo saranno trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità.

10. L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati sensibili in qualsiasi momento ed opporsi in tutto o in parte, all'utilizzo dei dati; di proporre reclamo all'Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 GDPR.

11. Il Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è il Consiglio Regionale dell'Abruzzo rappresentato ai fini previsti dal Regolamento UE dal legale rappresentante, il Presidente pro-tempore, Via Michele Jacobucci, 4 – 67100 – L'Aquila - PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it Il Responsabile della protezione dei dati è Laura Mariani – email rdp@crabruzzo.it– Pec protocollo@pec.crabruzzo.it

12. Il Titolare del trattamento può avvalersi di incaricati del trattamento interni e/o esterni nominati per il raggiungimento delle finalità specificate al punto 2.

13. L'elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari e dei destinatari dei dati è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.